

SI RIPORTA A SEGUIRE  
A SCOPO ILLUSTRATIVO  
UN ESTRATTO DEL VOLUME

**IL CODICE COSÌ FAN TUTTI**  
**Prassi procedurali penali anomale**  
**nel campo ambientale**

*Diritto all'ambiente Edizioni - 2018*

**“IL CODICE COSÌ FAN TUTTI®”  
PRASSI PROCEDURALI PENALI ANOMALE  
NEL CAMPO AMBIENTALE**

Diritto all'ambiente - Edizioni  
Via Cesare Battisti n. 115 - 05100 Terni  
Tel. 0744/301558; Fax 0744/301609  
edizioni@dirittoambiente.net

[www.dirittoambienteedizioni.net](http://www.dirittoambienteedizioni.net)

© copyright Diritto all'ambiente – Edizioni 2018

ISBN 978-88-97388-16-6

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale  
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)  
sono riservati per tutti i Paesi

La dicitura “Il Codice Così Fan Tutti” è un marchio registrato da “Diritto all'ambiente - Edizioni” con il n. 0001344160 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Testo integrato da vignette a cura di  
Vittorio Serra

Cura dell'impaginazione  
staff tecnico di “Diritto all'ambiente - Edizioni”  
Finito di stampare nel mese di gennaio 2018  
presso Leoni Grafiche s.n.c.  
05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

---


## I casi principali del “Codice Così Fan Tutti”

## § ART. 9

*Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reato a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, la conseguente comunicazione di notizia di reato indirizzata al Pubblico Ministero può consistere semplicemente nell'elenco dell'indice degli allegati con una brevissima presentazione del caso. Non è necessaria un'illustrazione generale dei fatti e delle conseguenze riscontrate.*

*Nella brevissima illustrazione del fatto contenuta nella comunicazione di notizia di reato la polizia giudiziaria nelle tre materie sopra indicate si deve limitare ad illustrare gli elementi oggettivi del fatto senza indicare alcun dato ed approfondimento sugli elementi soggettivi del reato individuato, in quanto l'accertamento ed approfondimento sul dolo e sulla colpa, e quindi sulla colpevolezza, non è di competenza della polizia giudiziaria.*





## Commento

Non vi è dubbio che ogni organo di P.G. sia obbligato a trasmettere al P.M., senza ritardo, ogni notizia di reato della quale sia venuto a conoscenza. Va ricordato che la comunicazione della notizia di reato deve essere riferita al P.M. “senza ritardo”, cioè senza che rispetto al momento dell’acquisizione della notizia di reato sia trascorso un lasso di tempo non giustificato dalle esigenze delle prime indagini. È stata, quindi, eliminata la previsione del termine delle quarantotto ore, precedentemente contenuta nell’originario comma 1, art. 347 c.p.p.

È un errore clamoroso citare (o scrivere) ancora il termine “rapporto” (come qualche volta accade specialmente per chi era abituato ad operare nella vigenza del codice pregresso). Tale comunicazione non è altro che una dettagliata segnalazione, un riassunto dettagliato dei fatti così come si sono svolti.

Essa deve contenere:

- l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e degli altri elementi raccolti;
- l’indicazione del giorno e dell’ora dell’acquisizione della notizia di reato;
- l’indicazione delle fonti di prova già note e le attività compiute;
- le indicazioni, se possibile, di quanto occorre per l’identificazione dell’autore del fatto, della persona offesa e dei «testimoni».

Si tratta di atto importantissimo. Infatti costituisce il primo, fondamentale contatto che pone il P.M. a conoscenza di un fatto-reato, e sulla scorta di quanto sarà contenuto in detta comunicazione il P.M. stesso deciderà ogni azione in relazione alla direzione delle indagini ed al successivo ruolo istituzionale di pubblica accusa. La P.G. deve, dunque, strutturare tale comunicazione in modo da offrire al P.M. tutti gli elementi del caso per porre il magistrato in condizione di capire cosa è successo per potersi poi determinare in merito.

Per quanto riguarda in particolare gli illeciti in materia ambientale, è importante non limitarsi ad uno sterile ed asettico inventario dei fatti, ma sarà opportuno fornire tutti quei dettagli, anche preliminari e di contorno, che il P.M. non può conoscere perché non si trovava in quel momento, come la P.G., sul territorio e quindi non può dare per scontato come se si fosse trovato *in loco*.

D’altra parte nella stessa formulazione dell’atto («comunicazione di notizia di reato») emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi, ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato.

Dunque, per forza di cose, la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli elementi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la valutazione in questione). Quanto meno, pertanto, la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistono gli estremi potenziali di un reato. La P.G., quindi, trasmette al Pubblico Ministero non l'«ex rapporto di polizia» (generale ed asettico), ma una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale. È logico che il P.M. non è vincolato e se non concorda con la P.G. attiva la procedura per l'archiviazione, senza danno per alcuno e senza alcuna conseguenza a carico dell'operatore di PG.

**Una comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali deve essere lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati?**

A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una ... “comunicazione di notizia di reato.” Invece una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (non solo nelle materie citate) consistano praticamente soltanto nell'elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente la stesura dell'illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un'epigrafe di intestazione di indirizzo al P.M. competente delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall'elenco schematico dei verbali allegati. Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi, che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa.

Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l'evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la “*ratio legis*” del codice di procedura penale. A nostro avviso, la risposta a questa domanda è assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire “dinamici”) a cura della P.G. attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine

della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini di polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente: un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all'accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto. Alla fine, la polizia giudiziaria redige l'atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il P.M. dei fatti che essa ritiene possano costituire reato.

Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la P.G. "*riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti*") e dunque, sempre a mio modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti ("indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione").

Traendo anche le conclusioni in ordine alla dinamica della fattispecie esposta, avuto riguardo anche agli aspetti soggettivi del fatto penalmente rilevante (ribadendo che in modo incontestabile ogni reato si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo). È ragionevole ritenere che nella comunicazione di notizia di reato, dopo l'esposizione oggettiva e storica dei fatti, la polizia giudiziaria vada a motivare anche la seconda metà dell'elemento del reato, e cioè gli aspetti soggettivi del dolo e della colpa).

Ora, resta da chiedersi come possa un organo di polizia giudiziaria raggiungere l'obiettivo che la norma prevede, e cioè illustrare in modo completo ed esaustivo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, se si limita a redigere nella comunicazione di notizia di reato un freddo e succinto elenco degli allegati che si vanno ad unire a tale comunicazione, nulla argomentando poi in ordine alla responsabilità soggettiva del soggetto che si va a denunciare e - comunque - alla ricostruzione dinamica del fatto-reato.

È logico che nei verbali di perquisizione, di sequestro, fotografici e di altro tipo, un organo di polizia giudiziaria non può argomentare nulla di specifico a livello soggettivo in modo approfondito, ma successivamente una volta raccolte tutte le documentazioni necessarie per ricostruire la dinamica oggettiva e soggettiva dei fatti, si presuppone che in sede di redazione della comunicazione di notizia di reato vada anche a redigere le conclusioni, e quindi ragionando e deducendo può argomentare anche in ordine agli aspetti soggettivi del reato che sono un elemento imprescindibile ed essenziale per ogni fattispecie criminosa penalmente rilevante.

## L'INTERPRETAZIONE DEL VIGNETTISTA



